



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1188 del 2008, proposto da:
Società s.s Inge dei Fratelli Vinella, rappresentata e difesa dall'avv.to Alvise Vergerio Di Cesana, con domicilio eletto presso Alvise Vergerio in Roma, Via Piediluco N. 22;

contro

Comune di Torino, rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimo Colarizi e Maria Antonietta Caldo, con domicilio eletto presso Massimo Colarizi in Roma, viale Bruno Buozzi N. 87;

nei confronti di

Millefonti 2000 RL Cooperativa in Liquidazione;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. PIEMONTE - TORINO: SEZIONE I n. 03071/2007, resa tra le parti, concernente usabilita' fabbricato interrato come autorimessa e concessione edilizia in sanatoria

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 19 maggio 2015 il Cons. Antonio Bianchi e uditi per le parti gli avvocati Vergerio e Colarizi;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

In forza di concessione edilizia n. 768 del 1998, la società cooperativa Millefonti 2000, realizzava un'autorimessa interrata pertinenziale allo stabile ubicato in Torino, via Millefonti 43.

Il rilascio del titolo abilitativo edilizio era stato preceduto dalla stipula di apposita convenzione tra il Comune di Torino e la Cooperativa per la costituzione del diritto di superficie.

Al termine dei lavori, con il provvedimento dirigenziale n. 21 del 2002 il Comune autorizzava l'usabilità della costruzione interrata, comprendente 61 boxes.

In seguito, l'Amministrazione contestava l'esecuzione di opere in difformità consistenti, per quanto di specifico interesse in questa sede, nella realizzazione di una scala di accesso ai locali dell'autorimessa in luogo della prevista rampa di accesso pedonale.

Il progetto approvato, in effetti, prevedeva la costruzione di una rampa o scivolo affiancato al passo carraio, poi sostituito da una scala con sette gradini.

Faceva seguito la presentazione di istanza per l'accertamento di conformità e il rilascio della concessione edilizia sanatoria n. 931/2002, con la quale il Comune di Torino autorizzava il mantenimento delle modifiche realizzate.

Nelle more, era stato peraltro installato un servo scala con piattaforma per consentire l'accesso alle persone con limitata capacità motoria.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, la società semplice Inge dei fratelli Vinella, precisando di essere proprietaria di uno degli appartamenti del sovrastante edificio condominiale nonché assegnataria di due boxes e che uno dei soci era affetto da handicap motorio che non gli consentiva di utilizzare la scala di accesso all'autorimessa, adiva il Tar Piemonte contestando la legittimità dei provvedimenti suindicati (autorizzazione all'usabilità e concessione edilizia in sanatoria) e chiedendone quindi l'annullamento.

Con ricorso per motivi aggiunti la società Inge estendeva poi l'impugnazione al provvedimento dirigenziale n. 8793/2003, con cui veniva confermato il permesso di usabilità dell'immobile .

Con un secondo ricorso per motivi aggiunti, infine, la società Inge impugnava altresì l'ordinanza n.3314/2003, con il quale il Dirigente della Direzione edilizia privata del Comune di Torino aveva chiesto alla cooperativa Millefonti la presentazione di documentazione integrativa al fine della conferma del permesso di usabilità .

Si costituiva in giudizio il Comune di Torino eccependo il difetto di legittimazione della società ricorrente e contestando comunque la fondatezza del gravame nel merito.

Si costituiva altresì la Cooperativa controinteressata, contestando parimenti la fondatezza del ricorso.

Con la sentenza n. 3071/2007 il Tribunale adito respingeva il gravame.

Avverso detta pronuncia la società Inge ha quindi interposto l'odierno appello, chiedendone l'integrale riforma.

Si è costituito in giudizio il Comune di Torino intimato, eccependo l'inammissibilità del ricorso e contestandone altresì la fondatezza nel merito.

Alla pubblica udienza del 19 maggio 2015 la causa è stata trattenuta per la decisione .

DIRITTO

1. L'eccezione riproposta nell'odierna sede dal Comune di Torino, in ordine al difetto di legittimazione della società Inge a proporre il ricorso introduttivo del giudizio, è inammissibile.

Invero, come risulta dalla sentenza impugnata e come affermato dalla stessa Amministrazione, detta eccezione è stata formulata già in primo grado e non esaminata in tale occasione da parte del Tar, che ha ritenuto di poter giudicare direttamente nel merito.

Pertanto, ai sensi del comma 2 dell'art. 101 del c.p.a. *“si intendono rinunciate le domande e le eccezioni dichiarate assorbite o non esaminate nella sentenza di primo grado, che non siano state espressamente riproposte nell'atto d'appello o, per le parti diverse dall'appellante, con una memoria depositata a pena di decadenza entro il termine per la costituzione in giudizio”* ossia, per quanto qui interessa, entro il termine di 60 giorni dal perfezionamento della notificazione del ricorso introduttivo del giudizio d'appello ex art. 46 del medesimo c.p.a. il quale, nel caso di specie, è riferibile alla data del 22.01.2008.

Orbene, l'atto di costituzione formale depositato in giudizio dal Comune di Torino in data 26.02.2008, al di là di mere e generiche clausole di stile inidonee a contrastare la suddetta decadenza, non contiene affatto la specifica riproposizione della richiamata eccezione, restando conseguentemente precluso all'Amministrazione di sollevare la stessa soltanto nella memoria difensiva del 2 aprile 2015, stante l'intervenuta decadenza di cui al richiamato articolo 101 del c.p.a.

1.1. A ciò aggiungasi che l'eccezione è comunque infondata nel merito.

A dire del Comune, invero, la società Inge non avrebbe provato il proprio diritto sui posti auto in contestazione, né a diversa conclusione potrebbe indurre il riferimento al contenzioso esistente tra la medesima società e la cooperativa

Millefonti 2000, in quanto non sarebbe stato prodotto alcun documento proveniente dal medesimo contenzioso.

Senonché, osserva al riguardo il collegio come :

- la società ricorrente sia proprietaria dell'immobile di cui i boxes auto per cui è causa sono pertinenze;
- la medesima società sia socia della anzidetta Cooperativa, il cui fine è la realizzazione dei parcheggi pertinenziali in questione;
- la predetta società abbia contrattualmente prenotato i boxes auto in questione, versandone peraltro l'intero prezzo;
- dei due soci della Inge, uno è portatore di handicap .

Per quanto sopra, non v'è dubbio come sussista in capo alla società Inge la legittimazione a sindacare i provvedimenti amministrativi che hanno consentito la realizzazione del parcheggio di cui si discute e dei posti auto dalla stessa prenotati all'interno di quest'ultimo in violazione, a loro dire, della specifica normativa di settore.

2. Parimenti infondata, poi, si appalesa l'ulteriore eccezione con la quale il Comune deduce una non meglio precisata genericità che caratterizzerebbe le censure contenute nel ricorso in appello.

Invero, secondo il consolidato insegnamento giurisprudenziale, la violazione dell'articolo 101 comma 1 c.p.a. è ravvisabile laddove il ricorso in appello, lungi dal contenere specifiche censure avverso la pronuncia impugnata, si limiti ad una generica riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado e disattesi dal giudice di prime cure.

Senonché, tale situazione non ricorre con tutta evidenza nel caso di specie, in quanto il ricorso in appello contiene oltre alla esposizione dei fatti di causa, anche una sufficiente e specifica indicazione delle lamentate violazioni di legge in

relazione tanto ai contestati provvedimenti amministrativi, quanto alle posizioni al riguardo assunte dal giudice di primo grado.

Riprova ne è, del resto, la circostanza per cui nella propria memoria difensiva il Comune ha compiutamente formulato le proprie tesi difensive prendendo altresì posizione su tutti profili di illegittimità denunciati nell'atto di appello.

3. Nel merito l'appello è fondato sotto l'assorbente profilo di censura con cui viene dedotta l'erroneità della gravata sentenza, laddove non ha ritenuto illegittimi i provvedimenti impugnati in primo grado per violazione della normativa antincendio.

Assume infatti, al riguardo, la società Inge che come dedotto in primo grado *“se il Comune avesse effettuato il sopralluogo dopo il posizionamento del servo scala ,sarebbe comunque emersa la sua inadeguatezza, perché avrebbe accertato che l'installazione era priva della preventiva approvazione dei vigili del fuoco,i quali devono verificare che lo stesso non costituisca un impedimento al deflusso in condizioni di sicurezza. Invece i vigili non sono mai stati interpellati,né prima e ne dopo l'inserimento del servo scala”* .

Così il servo scala assentito in sanatoria dal Comune, in luogo della rampa d'accesso di cui alla originaria concessione n. 768/1998, sarebbe *“incompatibile con i requisiti di sicurezza imposti dalla normativa vigente..... in quanto funzionando elettricamente, in caso di incendio rischierebbe di trasformare il parcheggio in una trappola mortale per un disabile.....”* considerato che *“...non ha corsia propria e non è in zona protetta..... non solo non è dotato di porte antifumo, ma non ha la larghezza sufficiente per essere una via di fuga in contemporanea per i disabili e i non disabili”* .

3. La censura merita condivisione .

4. Ed invero, premette il collegio come il decreto ministeriale n. 236 del 14 giugno 1989, nel fissare le prescrizioni tecniche necessarie a garantire la accessibilità degli edifici privati ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche, disponga espressamente all'articolo 4.6 *“Raccordi con la normativa*

antincendio” che “qualsiasi soluzione progettuale per garantire la accessibilità o la visitabilità deve comunque prevedere..... specifici accorgimenti tecnici per contenere i rischi di incendio anche nei confronti di persone con ridotta o impedita capacità motoria o sensoriale” .

Parimenti l'art. 80 del Testo Unico dell'Edilizia, nel disciplinare *“l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati”*, dispone che l'esecuzione delle relative opere edilizie deve essere *“realizzata in ogni caso nel rispetto delle norme antisismiche di prevenzione degli incendi e degli infortuni”* .

L'art. 5 del d.p.r. n. 37/1998, poi, nel disciplinare i procedimenti relativi alla prevenzione incendi, dispone espressamente che *“ogni modifica delle strutture o degli impianti ovvero delle condizioni di esercizio dell'attività che comportano un'alterazione delle preesistenti condizioni di sicurezza antincendio, obbliga l'interessato ad avviare nuovamente le procedure previste”* per il rilascio del certificato prevenzione incendi .

Non v'è dubbio, pertanto, come qualsivoglia concessione edilizia anche se rilasciata in sanatoria o in variante debba necessariamente rispettare, tra le altre normative tecniche, anche quella in materia di prevenzione degli incendi.

Orbene, nella specie, l'Amministrazione aveva subordinato la conferma del permesso di usabilità n. 21 del 2002 anche al rilascio di un *“atto confermativo del certificato prevenzione incendi relativamente all'idoneità dell'uscita di sicurezza dopo la realizzazione del servo scala”* .

Con ciò, quindi, il Comune aveva correttamente inteso che il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, al quale è attribuita la competenza in ordine al rilascio del certificato prevenzione incendi ai sensi dell'articolo 2 del richiamato d.p.r. n. 37 del 1998, dovesse necessariamente pronunciarsi sulla idoneità del servo scala in relazione alla vigente normativa antincendio.

Senonché il Comando dei Vigili del Fuoco non è stato, invece, mai coinvolto al riguardo.

Il Comune, infatti, contraddicendo alla suddetta richiesta ha ritenuto a tal fine sufficiente una dichiarazione del tecnico della Cooperativa ossia dello stesso costruttore, il quale, sostituendosi alla competente autorità amministrativa, ha ritenuto di poter confermare la validità del certificato prevenzione incendi in relazione al servo scala posizionato dalla Cooperativa medesima, senza averne la competenza.

Ne consegue, all'evidenza, l'illegittimità dei provvedimenti oggetto dell'odierna controversia, per violazione della richiamata normativa in materia di prevenzione incendi.

Del resto, giova evidenziarlo, anche sul piano sostanziale la conformità delle opere in concreto realizzate alla richiamata normativa antincendio e a quella infortunistica strettamente connessa è stata espressamente esclusa dal CTU incaricato nel giudizio civile pendente tra la società appellante e la Cooperativa, con ciò risultando vieppiù corroborata l'illegittimità dei titoli con cui l'Amministrazione ha autorizzato in sanatoria il mantenimento delle opere per cui è causa.

5. Per quanto sopra, l'appello va accolto siccome infondato e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va accolto il ricorso proposto dalla società Inge in primo grado con conseguente annullamento dei provvedimenti tramite questo impugnati.

6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta) definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso proposto dalla società Inge in primo grado ed annulla i provvedimenti tramite questo impugnati.

Condanna il Comune di Torino appellato al pagamento in favore della società Inge appellante delle spese di giudizio, che liquida in € 3.000,00 (tremila/00) .

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 maggio 2015 con l'intervento dei magistrati:

Paolo Numerico, Presidente

Raffaele Greco, Consigliere

Diego Sabatino, Consigliere

Antonio Bianchi, Consigliere, Estensore

Giulio Veltri, Consigliere

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)